24ORE BUSINESS SCHOOL MILANO-ROMA
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM
27 MASTER FULL TIME: LA CHIAVE DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO
Customer Care:
tel. +39 02 (06) 3022.3147/3811
business.school@ilsole24ore.com
Gruppo24ORE

NORME & TRIBUTI

Il Sole 24 ORE

Domenica
31 Maggio 2015

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsole24ore.com
@24NormeTributi

24ORE BUSINESS SCHOOL MILANO
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM
INTERNATIONAL MASTER LUXURY MANAGEMENT
FULL TIME ENGLISH PROGRAM
MILAN, from NOVEMBER 23rd 2015 - 2nd Edition
5 months of classroom and 4 months of internship
Gruppo24ORE

DOMANI SUL SOLE 24 ORE

ACCERTAMENTO
Operazioni a rischio nei «transfer» interni

ADEMPIMENTI
Affrancamenti 2015 con meno appeal

L'ESPERTO RISPONDE
E book su affitti e cedolare secca

Lavoro. Secondo uno studio della Fondazione dei consulenti del lavoro opzione da meno di sei dipendenti ogni 10mila

Niente appeal per l'anticipo del Tfr in «busta»

Gianni Trovati
MILANO

Le tasse azzoppano l'operazione «**Tfr in busta paga**», che avrebbe dovuto rappresentare la seconda ondata di liquidità per i lavoratori dopo il bonus di 80 euro ma, almeno stando alle prime elaborazioni, è rimasta praticamente ferma.

A registrare i quasi impercettibili movimenti del Tfr è l'Osservatorio della **Fondazione studi dei consulenti del lavoro**, che ha cominciato a misurare che cosa è successo nelle grandi aziende nel primo mese in cui i lavoratori avrebbero potuto ritirare la loro «buonuscita» (il Dpcm attuativo è entrato in vigore ad aprile, e le liquidazioni partono quindi da maggio). Meno di sei lavoratori ogni 10mila, dicono però i consulenti, hanno scelto questa strada, mentre la quasi totalità ha deciso di lasciar maturare il trattamento di fine rapporto secondo le vecchie regole.

IL PROBLEMA
A bloccare la scelta è il carico fiscale che viene prodotto dall'applicazione dell'aliquota ordinaria

Il motivo è evidente: quando viene ricevuto al termine del rapporto di lavoro, il Tfr è assoggettato a tassazione separata calcolata su un'aliquota media variabile in base agli anni e alle frazioni di anni di anzianità. L'anticipo previsto dall'ultima legge di stabilità, invece, dal punto di vista fiscale viene trattato come una sorta di reddito aggiuntivo, e di conseguenza è colpito dall'aliquota marginale, cioè la più alta prevista per ciascun reddito. In soldoni, quindi, la «buonuscita» anticipata viene alleggerita dal Fisco in modo assai più deciso rispetto a quella che segue le vie ordinarie.

Con questi presupposti i numeri calcolati dai consulenti, secondo i quali su una platea di un milione di lavoratori impiegati in aziende con più di 500 dipendenti solo 567 hanno chiesto il Tfr in busta paga, sono tutt'altro che sorprendenti. Gli stessi professionisti, come ricorda il presidente del consiglio nazionale dei consulenti, Marina Calderone, avevano «preventivato una scarsa adesione, e questo insuccesso è l'ennesima dimostrazione che la politica ha spesso la percezione delle esigenze del mondo del lavoro ma non è in stretto contatto con chi parla tutti i giorni con lavoratori e imprese». Il risultato è un «provvedimento apprezzabile» nella sua idea originaria, quella di dare più chance di gestione delle proprie risorse ai singoli lavoratori anche per rilanciare i consumi interni, ma non nella sua applicazione tecnica, che in fin dei conti sembra averne determinato l'insuccesso.

Sono gli stessi lavoratori a confermare che è stato l'inciampo fiscale ad azzoppare l'avvio del Tfr in busta paga. L'ufficio studi ha infatti interpellato un campione dei lavoratori che hanno deciso di lasciare il loro Tfr dov'era, chiedendo il perché di questa scelta, e il 60% di loro ha evocato il problema-tasse. Un'altra quota, meno consistente (16%), ha ricordato l'altro problema, quello di una potenziale contraddizione fra l'anticipo del Tfr e lo sviluppo della previdenza integrativa per puntellare una pensione che con il calcolo contributivo spesso potrebbe fermarsi molto lontana dai redditi da lavoro. Nei prossimi giorni saranno diffusi i dati su una seconda platea, più ampia, di lavoratori impiegati nelle imprese medio-piccole, e per chiedere il Tfr c'è tempo fino al giugno 2018: ma l'ostacolo fiscale pare difficile da superare.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

0,056%
Gli «optanti»
Secondo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, su un milione di lavoratori «monitorati», impiegati in imprese con più di 500 dipendenti, solo 567 hanno scelto di farsi anticipare il Tfr in busta paga. L'elaborazione è stata condotta sulle prime buste paga in cui l'anticipo era possibile, perché il Dpcm attuativo è in vigore da aprile e l'assegno scatta un mese dopo la richiesta del lavoratore. Nei prossimi giorni verranno diffusi i dati relativi ai dipendenti delle imprese più piccole. Per chiedere l'anticipo del Tfr c'è tempo fino a giugno del 2018

60%
Il nodo tasse
I consulenti hanno interpellato un campione di lavoratori che hanno deciso di non chiedere l'anticipo del Tfr, e il 60% ha risposto che alla base di questa scelta c'è il problema del fisco. Il Tfr anticipato viene infatti assoggettato all'aliquota marginale, cioè quella più alta prevista per ciascun reddito, mentre quello ricevuto al termine del rapporto di lavoro è soggetto a una tassazione separata, con aliquota calcolata su una media di anni variabile in base all'anzianità del lavoratore. Questo secondo meccanismo garantisce in genere una tassazione sensibilmente più bassa

Dichiarazioni 2015. Le conseguenze delle modifiche alla disciplina dell'Ivafe che sono state introdotte dalla legge europea 2013 bis

Attività estere, prelievo ridotto

Niente imposta patrimoniale su quote societarie e finanziamenti a compagini straniere

Giorgio Gavelli
Marco Piazza

Niente **Ivafe** in **Unico 2015** per le **quote di società a responsabilità limitata** detenute all'estero e per i **finanziamenti** a società estere. È questa la conclusione del tutto prevalente che si trae dai mutamenti apportati all'articolo 19 del decreto legge 201/2011 dalla legge europea 2013 bis, in vigore già dal 1° gennaio 2014, anche se il dato normativo andrebbe opportunamente corretto.

L'articolo 9 della legge 161/2014 ha modificato la base imponibile Ivafe, sostituendo nell'articolo 19, comma 18 del Dl 201/2011, la (più generica) locuzione "attività finanziarie", con il riferimento ai prodotti finanziari, ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti oltrefrontiera. Come emerge chiaramente dalla rubrica dell'articolo 9, l'intervento si è reso necessario per superare i rilievi mossi dalla Commissione Ue (Caso EU Pilot 5095/13/TAX U), nell'ambito dei quali era stato eccepita la disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia (soggette a imposta di bollo in base all'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al Dpr 642/1972) e attività finanziarie detenute all'estero, attratte nel campo di applicazione dell'Ivafe. Dai lavori preparatori e dalle schede parlamentari di lettura alla legge europea emerge, senza ombra di dubbio, come la "chiave di lettura" dell'intervento sia ricondurre ad omogeneità le basi imponibili dei due diversi tributi, per evitare censure da parte degli organi comunitari. Conseguentemente, a decorrere dal 2014 (come indicato dal comma 2 dell'articolo 9, anche se si potrebbe sostenere una decorrenza retroattiva al 2012), l'Ivafe non deve applicarsi sulle quote di società a responsabilità limitata (comunicazione Assofiduciaria del 1° dicembre 2014), cui vanno aggiunte le altre attività finanziarie che non scontano imposta di bollo in Italia (per esempio finanziamenti, quote di società di persone, valute estere, metalli preziosi, azioni od obbligazioni non depositate in banca). Le istruzioni al modello Unico Pf 2015 riportano il contenuto della nuova base imponibile Ivafe, senza tuttavia soffermarsi sulle conseguenze. Le attività andranno indicate a quadro RW anche nella presente dichiarazione, assolvendo così l'obbligo della legge 167/1990, ma non verranno comprese nella base imponibile della "patrimoniale"; allo scopo si ritiene che vada barrata la casella 20 ("solo monitoraggio") dei righi da RW1 a RW5. Poiché la legge 161/2014 è stata pubblicata in «Gazzetta» il 10 novembre, è possibile che diversi contribuenti ne abbiano approfittato per non versare il secondo acconto (almeno per la parte relativa alle attività finanziarie in questione), applicando il metodo previsionale nonostante l'incremento dell'aliquota Ivafe dall'1,5 per mille al 2 per mille, proprio a decorrere dal periodo d'imposta 2014 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 20 novembre scorso).

IL PUNTO
La tassazione resta per prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti oltrefrontiera

Tuttavia, la norma andrebbe riscritta, perché provoca troppe perplessità. La discriminazione ai danni delle persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero (che pagano l'Ivafe) rispetto a quelle che detengono lo stesso tipo di attività in Italia (che pagano l'imposta di bollo) – contestata dalla Commissione europea – non dipende solo dal fatto che l'investimento sia o meno un "prodotto finanziario". La discriminazione deriva dal fatto che l'imposta di bollo si applica sulle comunicazione periodiche inviate dagli "enti gestori" (intermediari che esercitano attività bancaria, finanziaria o assicurativa) il che presuppone che vi sia un rapporto (normalmente di custodia e amministrazione) con l'intermediario. L'Ivafe è invece dovuta per il semplice fatto di detenere attività finanziarie all'estero, prescindendo dalla sua circostanza che siano o meno depositate presso un intermediario finanziario. Così, mentre il possessore di azioni o obbligazioni italiane non depositate in banca non paga il bollo, il titolare di azioni estere paga sempre l'Ivafe. Inoltre è diversa la base imponibile, perché il bollo è dovuto sul saldo delle comunicazioni periodiche, mentre il calcolo dell'Ivafe è reso complesso dalla necessità di proporzionarla ai giorni di possesso di caiscun prodtto finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iniziativa

MERCOLEDÌ CON IL SOLE IL FOCUS SU IMU E TASI
Appuntamento mercoledì 3 giugno con il Focus del Sole 24 Ore dedicato alla scadenza del versamento dell'acconto dell'Imu e della Tasi che è in calendario per il 16 giugno. Il fascicolo, ricco di esempi operativi, di spiegazioni e di schemi, sarà disponibile in versione cartacea per chi acquista Il Sole 24 Ore in edicola e in versione digitale per gli abbonati.

Le istruzioni

01 | L'INDICAZIONE
La casella riquadrata va barrata in tutte le ipotesi in cui l'attività finanziaria o patrimoniale detenuta all'estero deve essere riportata nel modello Unico ai fini della legge 167/90, ma non deve versare l'Ivie o l'Ivafe.
Alcuni esempi sono:
- immobile di cui si possiede la sola nuda proprietà;
- conto corrente co n saldo massimo annuale superiore a 10mila euro ma con giacenza media non superiore a 5mila euro;
- quota di partecipazione in società di persone o in società di capitali non depositata presso un intermediario;
- finanziamento operato a società estera;
- possesso di valuta estera o di metalli preziosi.

02 | L'IPOTESI
Per le nuove disposizioni più favorevoli sarebbe sostenibile anche una decorrenza retroattiva al 2012

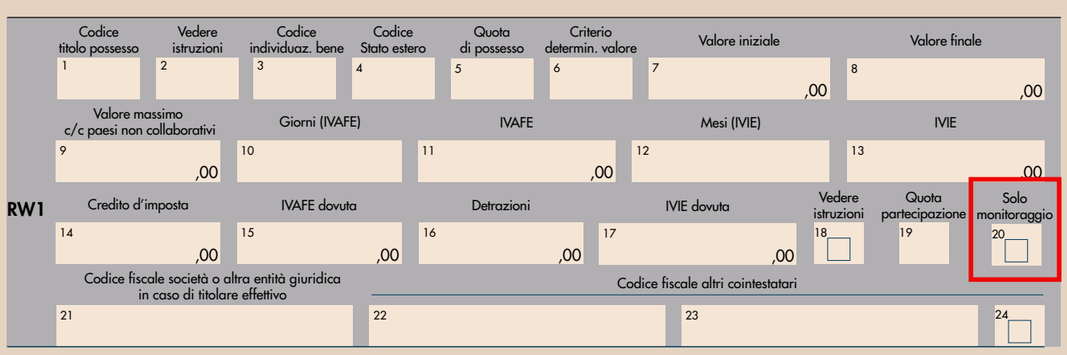

Ambiente. Da domani le nuove regole: come gestire la fase transitoria

Rifiuti pericolosi, registri con doppio binario

Paola Ficco

Scattano, domani, lunedì 1 giugno 2015, le nuove regole previste dalla **Ue** per la classificazione dei **rifiuti**. DSi tratta della Decisione 955/2014/Ce che modifica l'elenco europeo dei rifiuti e la sua introduzione e del Regolamento (Ue) 1357/2014 che contiene le nuove **indicazioni europee** per attribuire ai rifiuti le **caratteristiche di pericolo**; inoltre, vengono sotituite le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15, acronimo di "Hazardous Properties". Quindi, da domani gli allegati D e I alla parte IV del Codice ambientale saranno sostituiti da queste norme comunitarie (si veda Il Sole 24 Ore del 23 maggio).

A differenza di quanto previsto dalla legge 116/2014, per l'attribuzione della pericolosità, ora la norma si concentra sulla ricerca delle "sostanze pericolose pertinenti" e non più sul punitivo e inutile parametro dei "composti peggiori" (ad esclusione dell'HP 9 – infettivo che ha riferimenti diversi). Se un rifiuto figura nel nuovo Elenco europeo come pericoloso "assoluto" (quindi, senza "voci specchio", cioè rifiuti a volte pericolosi e a volte no) vanno comunque verificate le caratteristiche concrete di pericolo.

Era atteso un Dm che, pur non recependo le regole comunitarie direttamente applicabili, sostituisse formalmente gli allegati D e I alla parte quarta del Codice ambientale con le nuove norme. Ma lo schema di Dm prevedeva qualcosa in più e il Consiglio di Stato, con parere n. 1480 del 14 maggio, ha corretto la rotta. I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato la natura ricognitiva e non innovativa del Dm. Infatti, dopo la legge 116/2014, che ha "rilegificato" la materia, il Governo non ha più il potere di modificare con Dm gli allegati al Codice ambientale. Pertanto, l'HP 14–ecotossico va attribuita in base all'allegato VI alla direttiva 67/548/Cee e non in base alle norme Adr come lo schema di decreto prefigurava.

La direttiva 67/548/Cee sarà abrogata da domani ma il regolamento (Ue) 1342/2014 fa un rinvio statico al suo allegato VI; quindi, l'abrogazione della direttiva non incide su tale allegato. Il nuovo metodo di ricerca dell'HP 14 rappresenta la principale ragione di una possibile trasformazione di alcuni rifiuti in pericolosi.

Di qui, alcuni problemi pratici. Ad esempio, autorizzazioni non in linea con la nuova classificazione. Si ritiene che, in attesa dell'aggiornamento, come consigliato anche da Confindustria nella sua nota di aggiornamento del 28 maggio, sarà opportuno mantenere un "doppio binario" di H e HP per rendere evidente la corretta gestione. Ancora, rifiuti prodotti o gestiti prima di domani e caricati sui registri con le vecchie H. Si ritiene che se pericolosi assoluti, oppure "voce specchio" che resta pericolosa, sul registro sarà opportuno annotare anche le nuove HP. Per la "voce specchio" diventata pericolosa, saranno annotati il nuovo Cer e la nuova HP e il rifiuto sarà gestito da soggetti autorizzati per i pericolosi. Lo stesso, con le debite differenze, se la "voce specchio" diventa non pericolosa. L'annotazione della nuova HP sarà salvifica anche per i formulari che accompagnano i rifiuti prodotti prima di domani ma gestiti dopo tale data. L'annotazione sarà fondamentale anche se è partito un rifiuto pericoloso che diventa non pericoloso. Il doppio binario H-HP non potrà essere usato per il Sistri perché il sistema accetta solo le HP.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
A cura di Valeria Panzironi

Fisco complesso fra nuovi principi e vecchia casistica

di **Fabio Marchetti**

Il 21 maggio è stata presentata alla Luiss la ricerca «I lacci e lacciuoli gravanti sulle imprese: il fisco», curata dalla Fondazione Bruno Visentini (www.fondazionebrunovisentini.eu) che ha fornito una fotografia degli adempimenti che gravano sulle Pmi, attraverso l'analisi del vigente ordinamento fiscale.

Nella conclusione si sostiene la sussistenza di un notevole **carico burocratico** sulle **imprese**, misurabile empiricamente sulla base della frequenza degli adempimenti (che possono arrivare fino a 251 annui, un numero superiore alle giornate lavorative) e della loro complessità, con una valutazione complessiva stimata molto elevata (ponendo 10 il valore massimo del peso degli adempimenti sulle imprese il dato ricavato dalla ponderazione fra frequenza e complessità è stato pari a 8). Anche sulla base di un riscontro effettuato in collaborazione con Piccola industria di Confindustria su un campione rappresentativo di imprese, tale risultato ha portato a calcolare un costo complessivo degli adempimenti fiscali pari a quasi 30 miliardi di euro.

Ma quali sono le ragioni che determinano un onere così rilevante, fra l'altro distribuito fra tutte le 40 forme di prelievo che gravano sulle imprese e, dunque, non solo sui tributi maggiori ma anche su quelli minori (dai tributi sui rifiuti ai prelievi sulle acque, energia, e così via)? La ricerca ha individuato fra le principali cause di complessità del sistema la sua impostazione casistica, scelta dal nostro legislatore per garantire la certezza del diritto, e cioè un sistema tributario che consenta sia ai contribuenti che all'amministrazione di operare in un ambiente normativo in cui sia giuridicamente certo ciò che è tassabile e ciò che non è tassabile. La complessità degli adempimenti è il costo da pagare per la certezza del diritto, per la tranquillità che una volta adempiuto a tutto quanto richiesto dal fisco e pagata la relativa imposta non possano più sorgere contestazioni.

Se non che un sistema casistico non è più compatibile con l'internazionalizzazione dei mercati e dell'economia. Un sistema fiscale aperto non può più seguire un'impostazione casistica di stampo rigorosamente giuridico, ma deve necessariamente delinearsi secondo una normativa per principi, prevalentemente economici, in grado di operare in un contesto internazionale. Non si è verificato, tuttavia, un ripensamento del sistema volto ad abbandonare la vecchia impostazione casistica per una nuova; si è assistito a una sovrapposizione fra il vecchio sistema casistico e la necessità di rispondere alle nuove istanze di un fisco adatto a un'economia globalizzata attraverso l'introduzione di istituti di portata generale e di ratio economica piuttosto che giuridica. L'evoluzione ha portato, dunque, a un sistema ibrido ancora prevalentemente casistico a cui sono stati aggiunti, soprapponendosi, i nuovi istituti necessari a rispondere a un'economia globale. Significativo, in questo senso, è il progetto di riforma sull'elusione fiscale, ove all'introduzione di una disposizione di principio e generale sull'elusione, necessaria in un contesto internazionale, non ha fatto da contraltare l'eliminazione di tutte le numerose norme antielusive specifiche, norme casistiche con cui fino a oggi il nostro ordinamento ha prevalentemente cercato di combattere l'elusione fiscale. L'evoluzione del sistema è andata, pertanto, verso una complicazione del sistema, coesistendo norme casistiche con norme di principio che non hanno peraltro superato la casistica, e cioè coesistendo un'impostazione del sistema fiscale casistica con un'impostazione per principi di ispirazione prevalentemente economica. Se, da un lato, ciò ha fatto perdere il fine (o, forse, l'illusione) della certezza del diritto cui avrebbe dovuto essere improntato l'ordinamento, dall'altro, non ha consentito di introdurre le semplificazioni che un sistema per principi avrebbe potuto consentire. In definitiva, come evidenziato nella ricerca, l'evoluzione del nostro ordinamento verso l'introduzione di normative di principio che possano valere in un contesto internazionale, ha fatto perdere il beneficio della certezza del diritto ma non ha consentito la semplificazione del sistema rimasto nella sostanza casistico. Con una battuta, si potrebbe dire che se ieri la complessità burocratica del sistema consentiva ai contribuenti, una volta soddisfatti tutti gli adempimenti e pagate le imposte, di avere la certezza di non subire contestazioni dal fisco, oggi tale certezza è venuta meno per cui spesso subentra nel contribuente la sensazione e la frustrazione di dover fare inutilmente una serie di adempimenti, fini a se stessi e non in grado di garantire la certezza del diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA